



Sentenza n. 164 del 2020

Presidente: Marta Cartabia - Giudice relatore: Nicolò Zanon - Giudice redattore:
Giancarlo Coraggio
decisione dell'11 giugno 2020, deposito del 24 luglio 2020
comunicati stampa dell'11 giugno 2020 e del 24 luglio 2020

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

atto di promovimento: ordinanza n. 167 del 2019

parole chiave:

IMPIEGO PUBBLICO (ACCESSO PER CONCORSO) – ORGANIZZAZIONE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E DELL'AGENZIA DELLE DOGANE E
DEI MONOPOLI – POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER LO SVOLGIMENTO DI
INCARICHI DI ELEVATA RESPONSABILITÀ, ALTA PROFESSIONALITÀ O
PARTICOLARE SPECIALIZZAZIONE – AUDIZIONE DI ESPERTI IN CAMERA
DI CONSIGLIO – DISSOCIAZIONE FRA GIUDICE RELATORE E GIUDICE
REDATTORE

disposizioni impugnate:

- art. 1, comma 93, lettere a), b), c), d) ed e), della [legge 27 dicembre 2017, n. 205](#)

disposizioni parametro:

- artt. 3, 51, 97 e 136 della [Costituzione](#)

dispositivo:

non fondatezza

La Corte ha rigettato alcune questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, concernenti le disposizioni della legge n. 205 del 2017 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) che hanno consentito alle Agenzie fiscali di istituire, mediante sostanziali modifiche ai rispettivi regolamenti di organizzazione, **posizioni organizzative per lo svolgimento di incarichi di elevata responsabilità, alta professionalità o particolare specializzazione (POER)** e hanno inoltre specificato i requisiti per accedervi, le modalità del loro conferimento, nonché i poteri attribuiti ai titolari e le modalità di articolazione di tali posizioni.

I giudici costituzionali hanno infatti ritenuto che le POER, destinate ad essere ricoperte con **procedure selettive interne**, non sono qualificabili come posizioni dirigenziali, a

differenza delle posizioni disciplinate da una disposizione (art. 8, comma 24, del decreto-legge n. 16 del 2012, convertito, con modificazioni, nella legge n. 44 del 2012), che alcuni anni prima aveva fatto salvo, per il passato, il conferimento di incarichi dirigenziali nelle **Agenzie fiscali** mediante la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato con funzionari delle stesse Agenzie nonostante tale conferimento fosse già stato ritenuto illegittimo dal giudice amministrativo, ed era stata dichiarata incostituzionale dalla sentenza n. 37 del 2015. Più precisamente, ad avviso della Corte, le POER **non sono assimilabili a posizioni dirigenziali né hanno configurato una nuova area intermedia tra la dirigenza e la terza area**, come era invece stato sostenuto dal giudice rimettente. Ad escludere che si sia in presenza di strutture di livello dirigenziale è il confronto fra i compiti dei titolari delle POER e quelli dei dirigenti, dal quale emerge la loro «**non omogeneità**» e la «posizione di sostanziale subordinazione gerarchica ai dirigenti dei titolari di POER; mentre ad escludere che le disposizioni censurate abbiano configurato una nuova area intermedia valgono la considerazione per cui i compiti e i requisiti in esse delineati non possono ritenersi estranei a quelli propri dei funzionari della terza area e soprattutto il rilievo per cui caratteristica delle POER, particolarmente significativa ai fini della loro qualificazione, è la «**non stabilità**», ovvero il fatto che si tratti di **incarichi per loro natura temporanei**, che non comportano un passaggio di area, e tanto meno di ruolo, o l'attribuzione di un nuovo *status*. Di conseguenza, la disciplina delle POER si differenzia da quella ritenuta illegittima con la precedente pronuncia e non viola il giudicato costituzionale né il principio dell'accesso per concorso ai pubblici uffici.

Circostanza degna di nota è che, a sostegno di tali conclusioni e del giudizio di non correttezza del presupposto interpretativo e della ricostruzione del quadro normativo da cui muove il giudice *a quo*, la Corte citi le informazioni ed opinioni acquisite da **esperti** precedentemente **auditati in camera di consiglio**, e in particolare gli orientamenti emergenti da rapporti e studi elaborati da alcune organizzazioni e istituzioni internazionali (OCSE e FMI) nell'ultimo decennio, segnalati da tali esperti: nella decisione si rileva che la disciplina impugnata risulta in linea con quegli orientamenti in quanto «la complessa ed articolata evoluzione della disciplina in esame prefigura una riorganizzazione delle Agenzie fiscali, improntata a criteri di snellimento e agilità operativa, ritenuta più consona alla naturale dinamicità dei rapporti economici nazionali ed internazionali, con cui esse istituzionalmente si confrontano, e più idonea al raggiungimento di obiettivi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa di questo settore».

La pronuncia ha inoltre escluso che l'**esonero dalla prova preselettiva** per l'accesso alla qualifica dirigenziale in favore di alcuni dipendenti delle Agenzie fiscali violi gli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione, poiché un simile esonero «non può dirsi irragionevole [...] per coloro che, attraverso il servizio già prestato nelle Agenzie fiscali, abbiano sufficientemente dimostrato “sul campo” effettive capacità»: il riconoscimento – comune ad altri concorsi pubblici – di una qualificata esperienza all'interno della stessa amministrazione che bandisce il concorso «sottende un profilo meritevole di apprezzamento da parte del legislatore» (come affermato già nella sentenza n. 234 del 1994) e «non collide con il principio di buon andamento, anche perché i beneficiari dell'esonero dovranno comunque, al pari degli altri concorrenti, cimentarsi con le prove concorsuali».

Infine, la sentenza ha precisato che la **riserva ai dipendenti interni di una quota dei posti messi a concorso, nei limiti del 50%**, deve considerarsi conforme all'ultimo comma dell'articolo 97 della Costituzione e alla relativa giurisprudenza costituzionale (sentenze n.

167 del 2013, n. 194 del 2002, n. 1 del 1999), che ha già ritenuto congrui questi limiti (sentenza n. 234 del 1994).

Pietro Masala